

si ha luogo a ricorso a differenza della passata legge sulla stampa.

Gli articoli 6, 8 e 12 dicono che i rispettivi articoli sulla stampa 22, 25 e 72 sono abrogati.

L'articolo 4 modificando quanto dice l'articolo 23 sulla legge sulla stampa, stabilisce che in tempo di guerra e di mobilitazione si può proibire la trasmissione e la diffusione di ogni giornale e di altre cose stampate, quando sono state stampate notizie che l'Ufficio Censura ha proibito.

L'articolo 9 riporta l'obbligo già stabilito dalla legge sulla stampa relativo alla imposizione fatta al Redattore di ogni giornale o periodico di riportare le rettifiche nel numero prescritto del giornale o periodico sui fatti dal giornale stesso descritti.

L'articolo 10 a modifica dell'articolo 28 della legge sulla stampa stabilisce che il Redattore si può liberare dall'obbligo di pubblicare la rettifica:

1°) quando la rettifica non è sottoscritta dalla persona fisica o morale di cui si parla nello scritto incriminato;

2°) se la rettifica cui si riferisce la persona interessata è due volte maggiore di quella che si vuole rettificare;

3°) se la rettifica contiene azioni criminose o è scritta in modo scorretto;

4°) se la rettifica è scritta in lingua diversa da quella dello scritto che si vuole rettificare (*in pratica se non è scritta in Serbo-croato*);

5°) se sono trascorse sei settimane dal giorno nel quale lo scritto fu pubblicato.